Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — ROMA - Lunedì, 11 agosto 1930 - ANNO VIII — Numero 187

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24 r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signor[illegible] F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 83; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via del Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Prima Mostra internazionale d'arte coloniale » in Roma.

Con decreto 8 luglio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 18 detto al registro n. 6 Finanze, foglio n. 358, l'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli » è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Prima Mostra internazionale d'arte coloniale, che avrà luogo a Roma dal 1° settembre al 31 dicembre 1931.

(4261)

Autorizzazione a promuovere la « II Mostra nazionale artistica-artigiana dei sordomuti e sordoparlanti » in Venezia.

Con decreto 12 luglio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 21 detto al registro n. 7 Finanze, foglio 51, l'Unione sordomuti italiani è stata autorizzata a promuovere, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra nazionale artistica-artigiana dei sordomuti e sordoparlanti, che avrà luogo a Venezia nel mese di settembre 1930-VIII.

(4262)

Autorizzazione a promuovere in Trento la « II Mostra d'arte del Sindacato regionale fascista belle arti del Trentino ».

Con decreto 15 luglio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 detto al registro n. 7 Finanze, foglio n. 120, il Sindacato regionale fascista belle arti del Trentino

è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra d'arte del Sindacato stesso, che avrà luogo a Trento dal 31 agosto al 5 ottobre 1930-VIII.

(4263)

Autorizzazione a promuovere la « Mostra-Esposizione di scultura, pittura e bianco-nero » in Montecatini-Terme.

Con decreto 19 luglio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 detto al registro n. 7 Finanze, foglio n. 121, la Società delle belle arti di Firenze è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra-Esposizione di scultura, pittura e bianco-nero, che avrà luogo a Montecatini Terme dal 20 luglio a tutto ottobre 1930-VIII.

(4264)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1371.

REGIO DECRETO 20 giugno 1930, n. 1036.

Emissione di francobolli speciali per la Tripolitania, la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia Italiana, commemorativi dell'istituzione della M. V. S. N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Vista la domanda con la quale il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale chiede che venga estesa alle Colonie italiane l'emissione dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia stessa, autorizzata con R. decreto n. 192 del 10 marzo 1930;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, per i servizi postali delle Colonie della Tripolitania e della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia Italiana degli stessi francobolli speciali emessi nel Regno, per commemorare l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, gravati di un sovraprezzo a favore dell'Opera di previdenza della Milizia stessa, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici delle Colonie stesse e dirette ovunque.

Art. 2.

La emissione di cui all'articolo precedente differisce da quella per il Regno per la colorazione in verde americano e bleu 76 del francobollo da cent. 30, in verde americano e viola permanente di quello da cent. 50. La colorazione del francobollo da L. 1,25 sarà in bruno 80 e bruno calci. Il francobollo da L. 5 sarà in colore bleu china e verde. Inoltre tutti i valori portano sovrastampata la leggenda « Tripolitania » « Cirenaica » « Somalia Italiana » « Eritrea » e sono emessi nel seguente quantitativo rispettivamente per ciascuna Colonia:

da cent. 30 + 10 . . n. 20.000
da » 50 + 10 . . n. 20.000
da lire 1,25 + 0,30 . . n. 15.000
da » 5,00 + 0,50 . . n. 10.000

Art. 3.

I suddetti francobolli saranno messi in vendita il 1° luglio 1930, negli uffici postali delle Colonie e presso l'ufficio filatelico del Ministero delle colonie, e saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino al 31 dicembre 1931.

Dopo tale periodo verranno tolti di corso e venduti per collezione nell'ufficio filatelico del Ministero delle colonie.

Art. 4.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con il Comando generale della M.V.S.N. una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli suddetti ed i rapporti relativi al sovraprezzo di cui i francobolli sono gravati in favore dell'Opera di previdenza della Milizia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 26. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1372.

REGIO DECRETO 20 giugno 1930, n. 1037.

Nuovi tipi e valori di francobolli per la corrispondenza in partenza dagli uffici postali della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Viste le leggi ed i regolamenti vigenti sul servizio postale;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dei tipi e valori di francobolli indicati negli articoli seguenti, da servire per l'affrancatura delle corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Tripolitania e della Cirenaica:

da cent. 7 1/2 di colore rosso bruno;
da cent. 75 di colore carminio;
da lire 1,25 di colore bleu marino;
da lire 1,75 di colore arancio;
da lire 2,55 di colore viola garance.

Art. 2.

Per il valore da cent. 7 1/2 sarà usato il disegno dell'attuale francobollo da cent. 2 recante l'effigie del Legionario; per il valore da cent. 75 sarà adoperato il disegno del francobollo commemorativo della Vittoria istituito con R. decreto 4 maggio 1922, n. 908; per il valore da L. 1,25 verrà usato il disegno del francobollo con la figura della Nave Rostrata, istituito con R. decreto 12 giugno 1921, n. 889; per i valori da L. 1,75 e L. 2,55 sarà adoperato il disegno del francobollo con la figura della Sibilla Libica, istituito con R. decreto 5 aprile 1924, n. 544.

Art. 3.

Sono tolti di corso gli attuali francobolli: da cent. 1 e 2 con la figura del Legionario; da cent. 7 1/2 del Regno, sovrastampato « Libia »; da cent. 40 col disegno della Sibilla Libica; da L. 1,25 del Regno tipo floreale sovrastampato « Libia ».

Art. 4.

Con suo decreto il Nostro Ministro per le colonie determinerà la data in cui saranno messi in circolazione i nuovi valori nonchè quella di cessazione di validità dei francobolli indicati al precedente art. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1373.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1044.

Approvazione della convenzione stipulata il 16 giugno 1930 con il comune di Torino per la concessione, a quest'ultimo, delle tramvie extraurbane Torino-Stupinigi e Torino-Orbassano con diramazione per il sanatorio di San Luigi, nonchè della elettrificazione delle linee stesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 giugno 1930-VIII fra i rappresentanti dello Stato e del comune di Torino, per la concessione, a quest'ultimo, delle tramvie extraurbane Torino-Stupinigi e Torino-Orbassano con diramazione per il sanatorio di San Luigi, nonchè della elettrificazione delle linee stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazioni 1374.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 1046.

Valutazione del servizio reso sulle Regie navi nella nuova posizione di riserva dai militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e sue successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007;
Visti le Regie Magistrali patenti in data 19 luglio 1839 che istituiscono la medaglia di benemerenza per 10 lustri di servizio, il R. decreto 27 novembre 1904, n. 656, che istituisce la medaglia di lunga navigazione, ed il R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, che istituisce la croce di anzianità di servizio, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1744, che stabilisce gli assegni speciali di bordo;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina, approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio reso dal 1° aprile 1929 in poi dal personale militare della Regia marina a bordo delle navi in riserva è valutato come quello prestato su navi in armamento, agli effetti dell'avanzamento e della liquidazione della pensione, nonchè a tutti gli altri effetti previsti dalle disposizioni vigenti, eccezione fatta per la concessione degli assegni speciali di bordo, di cui al R. decreto 9 agosto 1929, n. 1744.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1929 eccetto che per la parte riguardante l'avanzamento, per la quale ha effetto dal 27 novembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 35. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1375.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1930, n. **1048**.

Proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione e il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, nonchè le altre successive disposizioni integrative;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato al 30 giugno 1935 il periodo di funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, istituito con R. decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1636, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

Rimangono ferme le facoltà ed attribuzioni conferite all'Alto Commissario col citato decreto-legge e con le altre successive disposizioni integrative.

Art. 2.

All'art. 1 del citato R. decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1636, è aggiunto il seguente comma:

« *d*) la facoltà di eseguire, con i fondi a sua disposizione, opere varie in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali ».

Art. 3.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo precedente l'Alto Commissario è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino al limite di L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1930-31 sino al 1934-35.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze saranno stanziati annualmente i fondi per provvedere ai pagamenti delle spese di cui sopra ripartiti in sei esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1930-31.

Art. 4.

L'art. 2 del R. decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2611, è così modificato:

« Per l'esecuzione delle opere in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali non sono applicabili all'Alto Commissariato i limiti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 ».

Art. 5.

All'art. 24 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di miglioria per le opere eseguite dall'Alto Commissariato nel territorio del comune di Napoli — escluse quelle statali — saranno riscossi dall'Alto Commissariato o, per delega dell'Alto Commissariato, dal Comune. Il ratizzo dei contributi sarà reso esecutorio con decreto dell'Alto Commissario ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, è così modificato:

« Entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio, l'Alto Commissario presenterà il conto consuntivo al Ministro per le finanze, che provvederà a farne compiere l'esame, presso lo stesso Alto Commissario, da dipendenti ispettori di ragioneria.

« Compiuto detto esame, il rendiconto sarà approvato mediante decreto Reale, da emanarsi sulla proposta dello stesso Ministro e da registrarsi, previa revisione del conto, dalla Corte dei conti. A tal fine, l'Alto Commissario invierà direttamente a quest'ultima i documenti giustificativi del conto anzidetto ».

Art. 7.

Per le anticipazioni accordate dallo Stato al comune di Napoli per il tramite dell'Alto Commissariato costituisce discarico il rendiconto reso dal Comune ed approvato dall'Alto Commissariato.

Detti rendiconti saranno allegati al rendiconto generale dell'Alto Commissariato per l'esame e l'approvazione da parte del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'art. 32 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, è così modificato:

« Sono ceduti al comune di Napoli, in corrispettivo delle caserme in corso di costruzione a cura dell'Alto Commissariato, i seguenti beni di proprietà demaniale:

1° Caserma di Pizzofalcone con relativi annessi;
2° Caserma di S. Pasquale a Chiaia;
3° Edificio di S. Domenico Soriano a piazza Dante, Ospedaletto in via Medina, Vittoria al Chiatamone, Case Covante a Pizzofalcone, Betlemme a via Vetriera a Chiaia, S. Maria degli Angeli, Marinella in via Marina;
4° Edificio dell'ex carcere di S. Francesco ».

Art. 9.

Sono prorogati per tutta la durata dell'Alto Commissariato i termini di cui al R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, per le speciali provvidenze per la città e provincia di Napoli.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1930 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il

Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO — DI CROLLALANZA — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1376.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 1052.

Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, che apporta varianti alla legge suddetta nella parte riguardante i Consigli di disciplina;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Il predetto regolamento sostituisce quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1145, modificato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 41. — MANCINI.

Regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali nelle Colonie.

Art. 1.

Gli ufficiali nelle Colonie sono sottoposti a Consiglio di disciplina per decisione del comandante delle truppe della Colonia ove sono stati commessi i fatti, purchè detto comandante rivesta il grado di generale, salvi i casi previsti dagli articoli 75, secondo comma, e 76 della legge 17 marzo 1930, n. 337.

Art. 2.

Il Consiglio di disciplina ha luogo nella Colonia ove i fatti sono avvenuti e sempre quando l'ufficiale risieda nella Colonia medesima all'atto del suo deferimento a Consiglio di disciplina.

Art. 3.

La decisione di sottoporre un ufficiale a Consiglio di disciplina è presa dopo che sia stata svolta una inchiesta con le prescrizioni contenute nelle norme esecutive per l'applicazione della legge 17 marzo 1930, n. 337 (circolare 245 G. M. 1930).

A giudizio delle superiori autorità militari della Colonia l'inquirente potrà essere autorizzato, in particolari circostanze, a derogare dalla stretta osservanza delle norme sopra indicate.

In ogni caso l'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale dovrà darsi visione integrale degli atti, e, per quelli di particolare delicatezza, degli stralci opportunamente eseguiti.

Per la produzione di documenti, richieste di indagini e testimonianze, presentazione delle difese, saranno fissati all'inquisito termini perentori.

Art. 4.

Il Consiglio di disciplina si compone di tre membri, scelti dal comandante delle truppe fra gli ufficiali superiori di arma o corpo combattente in servizio effettivo in Colonia, di grado più elevato di quello del giudicando.

Qualora l'ufficiale o gli ufficiali sottoposti a Consiglio, o uno di essi, appartenga a corpo non combattente, uno dei membri potrà essere tratto dagli ufficiali superiori dello stesso o di altro corpo non combattente.

E' presidente del Consiglio di disciplina il più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano degli ufficiali superiori, di arma o corpo combattente, che lo compongono.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

Art. 5.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina gli ufficiali superiori che si trovino nei casi di incompatibilità contemplati dalle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) dell'art. 83 della legge 17 marzo 1930, n. 337.

L'ordine di formazione e convocazione del Consiglio è emanato dal comandante delle truppe e conterrà la designazione degli ufficiali superiori che debbono comporlo.

Se un unico Consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado dei giudicandi.

Potranno essere ritenuti impediti gli ufficiali che per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio non possano esserne distolti, a giudizio insindacabile del comandante delle truppe.

Art. 6.

Il Consiglio di disciplina si aduna per la seduta, o le sedute occorrenti, nella località che viene indicata dal comandante delle truppe nell'ordine di convocazione.

Art. 7.

Se il numero degli ufficiali presenti in Colonia non sia sufficiente a comporre il Consiglio, secondo il disposto dello art. 4, il comandante delle truppe rimetterà gli atti al Ministero, che ne ordinerà la convocazione presso il Comando del corpo d'armata di Roma.

Per decisione del Ministro per la guerra saranno convocati presso il suddetto Comando di corpo d'armata i Consigli di disciplina che non possono essere ordinati in Colonia perchè il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in Colonia da ufficiali rimpatriati o che si sono recati all'estero.

In tutti questi casi si applicheranno le disposizioni della legge 17 marzo 1930, n. 337, e delle relative norme esecutive contenute nella circolare n. 245 G. M. 1930.

Art. 8.

La surrogazione del presidente o di alcuno dei membri del Consiglio di disciplina per incompatibilità, infermità, o legittimo impedimento, è effettuata con ordine motivato del comandante delle truppe.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio di disciplina, ricevuti dall'autorità che lo ha convocato gli atti dell'inchiesta e gli altri documenti indicati negli articoli 87 della legge 17 marzo 1930, n. 337, e 105 delle norme esecutive, contenute nella circolare 245 G. M. 1930, invita i membri a procedere ad un accurato esame di tutti i documenti, concedendo all'uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, fissa il giorno e l'ora della riunione, ne dà partecipazione per iscritto ai membri, ed invita l'ufficiale sottoposto a Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se non si presenterà, nè farà constare alcun legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Ove occorra, il presidente potrà prorogare la riunione.

Art. 10.

La seduta del Consiglio è regolata dalle prescrizioni contenute nella legge 17 marzo 1930, n. 337, e nelle relative norme esecutive, di cui alla circolare n. 245 G. M. 1930.

Art. 11.

I Consigli di disciplina per gli ufficiali generali delle Colonie sono ordinati dal Ministro per la guerra, si formano e si adunano nel Regno con le stesse disposizioni della legge e delle norme esecutive suddette.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

Numero di pubblicazione 1377.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1930, n. 1065.

Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito al terremoto del 23 luglio 1930;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, che saranno indicati negli elenchi di cui all'art. 30 del presente decreto, è sospesa la riscossione delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati per il 2° semestre dell'anno 1930.

Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciale e comunale, sospese e non comprese negli sgravi, saranno, salvo il disposto dell'art. 4, ripartite in 18 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1931 al 1933, anche se delegate alla Cassa depositi e prestiti, al Tesoro o a terzi mutuanti.

In questo ultimo caso all'ammontare della sovrimposta sarà aggiunto il carico dei relativi interessi.

A carico dello Stato sarà corrisposta ai suindicati Comuni ed alle rispettive Provincie, per i 5 anni dal 1930 al 1934, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1929 e quella che sarà applicata negli anni suddetti.

Art. 2.

Nei Comuni indicati nell'articolo precedente la riscossione delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui redditi agrari, complementare progressiva e sui celibi, applicate per ruoli, è sospesa per il 2° semestre dell'anno 1930.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto, i contribuenti alla imposta di ricchezza mobile per i redditi di categoria *B* e *C*[1], nonchè alle imposte sui redditi agrari, complementare progressiva e sui celibi, avranno diritto di chiedere una revisione straordinaria.

Le quote delle suddette imposte, delle quali sia stata sospesa la riscossione, in quanto non siano riconosciute non dovute, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali nei ruoli degli anni 1931 e 1932.

Nei Comuni suddetti i termini per le dichiarazioni di cui all'art. 4 (secondo comma) e all'art. 5 (secondo comma) del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, sono prorogati al 31 dicembre 1930.

Gli uffici delle imposte possono controrettificare i redditi dichiarati ai sensi dei commi secondo e quarto del presente articolo entro il 30 giugno 1931.

Art. 3.

A cura dell'Amministrazione finanziaria sarà eseguita di ufficio entro il 31 dicembre 1930, nei Comuni danneggiati, la verifica dei danni ai singoli fabbricati.

Ciascun possessore potrà anche presentare al funzionario incaricato della verifica la domanda di sgravio totale o parziale del reddito del suo fabbricato.

I risultati delle verifiche in ciascun Comune saranno comunicati dall'ufficio distrettuale delle imposte, mediante apposito elenco, al podestà per essere pubblicati nell'albo comunale.

Ogni possessore potrà ricorrere, nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'imposta sui fabbricati.

Art. 4.

Ove dalle verifiche eseguite nei Comuni, di cui all'articolo precedente, si constati che l'ammontare complessivo degli sgravi da concedere in ciascun Comune, per rovina o inabitabilità, non superi il 40 per cento dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati inscritta nei ruoli del Comune stesso, cesserà di avere effetto per i fabbricati non aventi diritto a sgravio, e per i terreni, il beneficio della sospensione accordata ai sensi dell'art. 1 e le relative rate delle imposte e delle sovrimposte, rimaste sospese, saranno ripartite in 12 rate nei ruoli degli anni 1931 e 1932.

Art. 5.

Nei Comuni che saranno indicati negli elenchi di cui all'art. 30 sono prorogate di sei mesi le legali scadenze per il pagamento delle tasse relative a successioni apertesi anteriormente alla data del disastro.

Per le successioni che si sono aperte e che si apriranno nei detti Comuni dal 23 luglio 1930 al 30 giugno 1931, e per le successioni di persone perite nel disastro, ma che avevano domicilio in Comuni non danneggiati, il termine per la denunzia è esteso ad un anno, computabile dalla data dell'accertamento legale dei decessi.

Le stesse disposizioni si applicano ai trasferimenti di cui all'art. 57 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270.

Nelle successioni di cui al presente articolo la consistenza ed il valore della mobilia, gioielli e denari si possono provare, oltre che nei modi indicati all'art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, anche con un atto notorio ricevuto dal podestà o dal pretore del luogo o da un notaio e con perizia giurata; l'inesistenza della mobilia e dei gioielli può provarsi col semplice atto notorio.

Art. 6.

Le successioni apertesi nei Comuni di cui all'articolo precedente prima del 23 luglio 1930, per le quali a questa data non fosse ancora scaduto il termine per la denunzia, saranno esenti da sopratassa di tardiva denunzia se questa sarà presentata entro il 30 giugno 1931.

Sono esenti dalla sovratassa di tardivo pagamento le successioni apertesi anche anteriormente al 23 luglio 1930, purchè la scadenza del termine per il pagamento della tassa sia avvenuta dopo questa data.

Art. 7.

Per le tasse di manomorta esigibili nel 1930 sui redditi dei corpi morali esistenti nelle provincie di Avellino, Benevento, Foggia e Potenza sono prorogate di un anno le scadenze stabilite dall'art. 30 della legge 30 dicembre 1923, n. 3271.

Le somme che risulteranno dovute, tenuto conto delle intervenute variazioni di patrimonio e di redditi, potranno essere ripartite in non più di quattro rate, a cominciare dal 1931, esclusa ogni corresponsione di interesse e di sopratassa di tardivo pagamento.

Art. 8.

Per tutti i Comuni che saranno indicati negli elenchi di cui all'art. 30 sono prorogati di tre mesi i termini stabiliti dalla legge sulle tasse di registro e bollo e congeneri per la presentazione di denunzie ed il pagamento delle tasse dovute, che siano scaduti o che vengano a scadere entro il 31 luglio 1931.

Per la tassa di scambi la proroga di tre mesi è limitata al versamento della rata di tassa determinata in via di abbonamento a norma dell'art. 27 della legge 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive disposizioni.

E' pure prorogato fino al 30 giugno 1931 il termine per il pagamento delle tasse e sopratasse già accertate, anche se dilazionate.

Quando però si richieda la registrazione, anche nel caso d'uso di atti, il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla formalità richiesta.

Per tutto il periodo di proroga resta corrispondentemente sospeso il corso delle prescrizioni.

Art. 9.

Per i procedimenti di valutazione dei beni immobili, delle aziende industriali e commerciali e delle quote di compartecipazione in società di commercio nei trasferimenti per atti tra vivi e per successione, i termini fissati dagli articoli 34 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e 37 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, modificati dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1930, n. 742, sono prorogati di un anno.

Per i procedimenti anzidetti per i quali sia già stato notificato l'avviso di accertamento, i termini per gli ulteriori atti sono sospesi e riprenderanno il loro corso dal 1° luglio 1931.

Art. 10.

I termini fissati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272, per tutti gli atti e sentenze registrati, e per le denunzie per le quali siasi effettuato il pagamento anteriormente al 23 luglio 1930, sono sospesi e riprenderanno il loro corso dal 1° gennaio 1931.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000, da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere nei Comuni che saranno indicati negli elenchi di cui all'art. 30:

a) ai bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso;

b) all'esecuzione di lavori di demolizione e di puntellamento di edifici pericolanti e di sgombro delle macerie dalle aree pubbliche;

c) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;

d) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione e di ricostruzione di edifici urbani e rurali di proprietà privata danneggiati o distrutti dal terremoto;

e) alla concessione di sussidi per il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico e di acquedotti danneggiati o distrutti.

Art. 12.

Nell'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombro il Genio civile provvede con quelle modalità che stimi più adat-

te senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile, per qualsiasi titolo o ragione, può, da parte dei proprietari degli edifici demoliti o delle aree sgombrate o dai loro aventi causa, essere promossa verso lo Stato od i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la determinazione e l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento.

Nessun risarcimento è dovuto, qualora con l'esecuzione dei lavori indicati nel presente articolo siano cagionati danni ad edifici che non debbano essere demoliti, a meno che gli interessati provino che i danni siano stati prodotti dall'inosservanza delle dovute cautele. In siffatti casi le domande di risarcimento, sotto pena di decadenza dell'azione giudiziaria, debbono essere notificate all'Amministrazione entro 60 giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.

Art. 13.

I proprietari degli edifici urbani e rurali danneggiati o distrutti, per ottenere il sussidio di cui alla lettera *d*) dell'art. 11, devono farne domanda all'ufficio del Genio civile competente entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il sussidio non potrà superare la misura del 40 % della spesa dei lavori di riparazione o di ricostruzione, in base a perizie redatte dall'ufficio del Genio civile, ed in ogni caso l'ammontare della spesa ammissibile a sussidio non potrà essere superiore al valore degli edifici danneggiati o distrutti al 22 luglio 1930, aumentato del 20 %.

Tale valore sarà determinato moltiplicando il reddito imponibile lordo del fabbricato per un coefficiente fisso che sarà stabilito dal Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici.

Per gli edifici non ancora soggetti ad imposta il valore che essi avevano prima del terremoto sarà desunto da contratti di compravendita degli edifici stessi, da contratti di affitto regolarmente documentati, o da altri elementi idonei.

La concessione del sussidio di cui al presente articolo non esclude l'applicazione della legge 24 dicembre 1928, n. 3134.

Art. 14.

A corredo delle domande di sussidio devono essere prodotti all'ufficio del Genio civile l'atto dimostrativo del possesso legittimo degli edifici distrutti, o danneggiati, ed il certificato storico catastale.

E' in facoltà del richiedente di fornire l'atto dimostrativo del possesso legittimo con le norme stabilite dalla legge 19 giugno 1888, n. 5447, serie 3ª, od a tenore delle leggi civili.

Quando si tratti di valore non superiore a L. 10.000, i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo dell'immobile, una dichiarazione giurata, resa alla pretura, di due proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile stesso al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal podestà, e vistato dal prefetto.

Art. 15.

Quando il possesso dell'edificio danneggiato o distrutto si appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse degli altri condomini. L'accertamento circa la condizione economica agli effetti del successivo art. 17 sarà fatto nei confronti di tutti i possessori in relazione alla media dei singoli redditi.

Quando le parti o i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a diverse persone, il sussidio per la riparazione e la ricostruzione sarà determinato per ciascun condomino in relazione al valore della parte di edificio o del piano di sua spettanza.

Art. 16.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda, redige immediatamente la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione di ciascun edificio e, dopo l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, la comunica al richiedente il sussidio, fissando il termine per l'inizio dei lavori.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata.

Al proprietario, invece, che abbia iniziato nel termine le opere di cui alla perizia redatta dal Genio civile, possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione dei lavori in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata sempre quando l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a L. 1200.

Il residuo 10 per cento è pagato a lavori completamente ultimati e collaudati e purchè l'ultimazione avvenga entro 15 mesi dalla data di comunicazione della perizia nel caso di restauro, ed entro due anni nel caso di ricostruzione.

Art. 17.

Per i lavori di riparazione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione della perizia approvata, e per quelli di ricostruzione ultimati entro 18 mesi, il sussidio di cui all'art. 13 può essere elevato sino al limite del 45 % della spesa a favore dei proprietari con reddito annuo complessivo superiore a L. 10.000; del 50 % a favore dei proprietari con reddito da L. 5001 a L. 10.000; del 60 % a favore dei proprietari con reddito non superiore a L. 5000.

Agli effetti dell'accertamento dei redditi si terrà conto di tutti i cespiti soggetti ad imposizione, sia erariale che provinciale o comunale, con riferimento all'anno 1929.

Art. 18.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di risparmio e il « Consorzio per sovvenzioni ipotecarie » istituito in forza dell'art. 45 della legge 19 luglio 1906, n. 390, sono autorizzati, anche in deroga ai loro rispettivi statuti od a speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione di sussidi a termini dell'art. 13 del presente decreto.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta dal Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'ufficio del Genio civile della Provincia in cui si trova l'immobile danneggiato o distrutto, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute o debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

Oltre il riconoscimento della cessione all'Istituto mutuante delle quote di sussidio eventualmente dovute a norma degli articoli 13 e 17 del presente decreto, e la concessione dei benefici tributari previsti dal decreto medesimo, lo Stato non assume alcun altro onere, nè alcuna responsabilità per l'estinzione dei mutui.

Art. 19.

L'ipoteca che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi a norma del precedente articolo è valida, verso tutti con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra, sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.

L'Istituto che abbia concesso il mutuo a' sensi del precedente articolo può trasferire entro due anni dalla data del contratto di mutuo l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale ed accessori, dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.

Il mutuo fondiario godrà in tal caso le agevolazioni ed i privilegi di cui al presente decreto.

Art. 20.

Salvo il caso previsto dall'art. 18, non sono consentiti la cessione ed il vincolo dei sussidi dello Stato e dei relativi acconti concessi ai termini del presente decreto.

Art. 21.

I sussidi di cui alla lettera *e*) dell'art. 11 del presente decreto sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici nella misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile per la riparazione dei danni dipendenti dal terremoto, in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

Il sussidio è corrisposto anche ratealmente in base a certificato del Genio civile attestante la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 22.

L'Amministrazione dei lavori pubblici, nel procedere alla costruzione dei ricoveri stabili di cui all'art. 11 del presente decreto, ha facoltà di attuare piani di ampliamento di abitati e modificazioni a piani regolatori esistenti, prescindendo dalle norme di procedura stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 23.

Il Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto, di concerto col Ministro per le finanze, è autorizzato a determinare quali degli abitati di Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 30 del presente decreto debbano essere trasferiti totalmente o parzialmente in nuova sede a cura e spese dello Stato, perchè siti in zona franosa.

Per tali abitati il piano regolatore di spostamento che avrà valore di piano particolareggiato agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, è studiato di ufficio dal Genio civile, ed è approvato dal Ministero dei lavori pubblici, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalle disposizioni della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Contro il decreto che approva il piano regolatore non è ammesso alcun gravame.

In questi casi i sussidi concedibili per case danneggiate o distrutte dal terremoto nel centro da abbandonare dovranno essere impiegati per le costruzioni di case nella nuova sede.

Art. 24.

I Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 30, qualunque sia il numero degli abitanti, possono fare piani regolatori o di ampliamento del loro centro urbano e delle rispettive frazioni. Con i decreti di approvazione dei piani medesimi può essere concessa la facoltà di estendere le espropriazioni ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al Comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

La detta facoltà di espropriazione e di rivendita può essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

Art. 25.

Per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti, all'approvazione del piano regolatore o di ampliamento provvede il prefetto, sentito il provveditore alle opere pubbliche.

Per i Comuni aventi una popolazione superiore, alla approvazione provvede con proprio decreto il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Contro i decreti che approvano i piani suddetti e le loro modificazioni non è ammesso alcun gravame.

Art. 26.

I lavori da eseguire a cura dello Stato e degli enti locali a termine del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Ai lavori da eseguire a cura dello Stato può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazione o trattativa privata od in economia anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 27.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

L'esonero suddetto si estende, per un periodo di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai contratti di mutuo che saranno stipulati a norma dei precedenti articoli 18 e 19, fatta eccezione per la tassa di bollo sulle cambiali e per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 28.

E' sospesa la riscossione dei debiti per semestralità od annualità verso gli Istituti di credito fondiario e di credito agrario che siano garantiti, in tutto o in parte, da beni immobili siti nei Comuni colpiti dal terremoto.

La sospensione è per tutto l'anno 1930 per i debiti con ipoteca comprensiva di fondi rustici ed urbani, o di soli fondi rustici, e per gli anni 1930, 1931 e 1932 per i debiti con ipoteca esclusivamente su fondi urbani.

Tali debiti sono ripartiti, col carico dei relativi interessi, in tante rate quante sono ancora quelle da scadere e vengono con queste pagate a cominciare rispettivamente dal 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1933.

Le ipoteche esistenti a favore degli Istituti fondiari predetti garantiscono con la stessa efficacia del loro grado anche il debito di cui la riscossione è sospesa ed i relativi accessori.

Art. 29.

E' consentita la rateazione in quattro anni dei prestiti agrari di esercizio o loro annualità con scadenza entro il 31 dicembre 1930.

La prima annualità sarà costituita da un decimo della somma ratizzata, e ciascuna delle tre successive da tre decimi della somma predetta.

Il pagamento delle quote rateali sarà effettuato il 31 agosto degli anni 1931-34 e continuerà ad essere assistito dalle garanzie e privilegi afferenti all'operazione originaria.

Le relative cambiali conserveranno, senza bisogno di protesto o di precetto, la loro efficacia a tutti gli effetti del pagamento delle quote rateali.

Sulle cambiali, e con riferimento al presente decreto, saranno dall'Istituto sovventore annotate le scadenze delle singole annualità, nonchè la data dei rispettivi pagamenti.

Art. 30.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, approverà gli elenchi dei Comuni danneggiati dal terremoto, ripartendoli secondo l'importanza dei danni e determinando a quali di essi siano applicabili tutte o alcune delle disposizioni dei precedenti articoli.

Gli elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 31.

Indipendentemente dalle facoltà concessegli con il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, il Ministro per la giustizia, con suo decreto, può disporre la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini legali, convenzionali o processuali, in tutti o in alcuni dei Comuni colpiti dal terremoto, quali risulteranno dagli elenchi di cui all'art. 30.

La sospensione, qualora sia disposta, decorrerà dal 23 luglio 1930 e non potrà eccedere in ogni caso la durata di mesi sei.

Art. 32.

La protezione e la tutela dei minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 23 luglio 1930 sono affidate all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, sotto l'osservanza delle norme degli articoli 418 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Dette protezione e tutela possono essere esercitate dall'Opera nazionale anche a mezzo delle Federazioni provinciali e dei Comitati di patronato, di cui alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, modificata con R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904.

L'Opera nazionale sarà rimborsata delle spese che potrà incontrare per l'adempimento dei còmpiti ad essa demandati dal presente articolo.

Art. 33.

Le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili di cui alla lettera *c*) dell'art. 11 saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Art. 34.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per i lavori pubblici, saranno emanate norme integrative, anche in deroga alle disposizioni in vigore, per provvedere a quant'altro occorra a favore dei Comuni e degli enti locali.

Art. 35.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni in dipendenza del presente decreto.

Art. 36.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le ulteriori norme che eventualmente occorressero per dare esecuzione al presente decreto.

Art. 37.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 63. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1378.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 1047.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ambrogio Negri », in Padova.

N. 1047. R. decreto 7 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Ambrogio Negri », istituita presso la Società di cultura e di incoraggiamento di Padova, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1379.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 1050.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione accademica nazionale.

N. 1050. R. decreto 10 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli affari esteri, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione accademica nazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1380.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1051.

Approvazione del nuovo statuto della Società romana per la protezione degli animali.

N. 1051. R. decreto 3 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico della Società romana per la protezione degli animali.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

REGIO DECRETO 18 luglio 1930.

Rettifica di generalità di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale, fra gli altri, il sig. Lavaggi Carlo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;
Vista la lettera in data 20 maggio 1930, n. 9117, del Consiglio provinciale dell'economia di Genova, con la quale si fa presente che il nome del predetto agente di cambio è « Giovanni Carlo » e non « Carlo », come venne, a suo tempo, indicato, chiedendosi la necessaria rettifica;
Visto l'estratto dagli atti dello stato civile della città di Genova, in data 8 maggio 1930, dal quale risulta che il 3 agosto 1880 è nato ivi Lavaggi Giovanni Carlo di Giovanni Battista;
Vista l'attestazione giurata di notorietà ricevuta dal notaio Bonini, residente a Genova, comprovante che Lavaggi Giovanni Carlo di cui nel detto atto di nascita è la stessa ed identica persona di Lavaggi Carlo di cui al succitato Nostro decreto e che oltre il predetto Lavaggi Giovanni Carlo che riveste la carica di agente di cambio presso la Borsa valori di colà non esistono altre persone che abbiano le stesse generalità;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le generalità dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Lavaggi Carlo, nominato col Nostro precedente decreto del 22 marzo 1925, vengono rettificate, a tutti gli effetti dell'esercizio professionale, in Lavaggi Giovanni Carlo fu Giovanni Battista.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 180. — PIA.

(4265)

REGIO DECRETO 3 luglio 1930.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma e revoca di autorizzazione a continuare nell'esercizio della professione di agente di cambio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 agosto 1928, col quale, fra l'altro, l'agente di cambio De Lellis Camillo venne autorizzato a continuare l'esercizio della professione, quale socio accomandatario della Società in accomandita semplice « Camillo De Lellis » da lui costituita col proprio figlio Giuseppe;
Visto l'atto in data 21 maggio 1930-VIII, col quale i predetti signori De Lellis hanno proceduto alla trasformazione della detta Società, assumendosi dal De Lellis Giuseppe la qualifica di socio accomandatario e dal De Lellis Camillo quella di accomandante, cambiandosi conseguentemente la ragione sociale in « Giuseppe De Lellis »;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' riconosciuta la trasformazione della Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale « Camillo De Lellis » nell'altra « Giuseppe De Lellis » ed in conseguenza il sig. De Lellis rag. Giuseppe di Camillo è nominato agente di cambio presso la Borsa di Roma, quale socio accomandatario della Società stessa, restando revocata l'autorizzazione concessa col succitato Nostro decreto al sig. De Lellis Camillo di continuare nell'esercizio della professione di agente di cambio, essendo venuta a cessare la di lui qualifica di socio accomandatario della Società « De Lellis Camillo ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 179. — PIA.

(4266)

REGIO DECRETO 12 luglio 1930.

Proroga della gestione straordinaria dell'Ente nazionale per le piccole industrie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, con la quale è stato riordinato l'Ente nazionale per le piccole industrie;
Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto dell'Ente suddetto;
Visto il R. decreto 14 febbraio 1929, con il quale è stato nominato un commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il R. decreto 7 aprile 1930, che proroga al 30 giugno 1930 il termine per la straordinaria amministrazione dell'Ente predetto, con l'assistenza di un Collegio di revisori;
Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine suddetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato al 31 dicembre 1930 il termine assegnato al comm. avv. Ilo Giacomo Nunes per procedere al riordinamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, quale commissario dell'Ente stesso.

Art. 2.

Fino a detto termine il commissario continuerà ad essere assistito dal Collegio dei revisori, già in carica, composto dei signori:
1° Armanni gr. uff. rag. Ricciotti;
2° Maltoni comm. rag. Italo;
3° Schanzer comm. dott. Ottone.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 385. — CERRUTI.

(4267)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1930.
Riconoscimento del Fascio di Polesella (Rovigo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Polesella (Rovigo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Polesella (Rovigo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 359.

(4269)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Quiesa (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Quiesa (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Quiesa (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 119.

(4270)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1930.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un appezzamento di terreno donato dal comune di Teramo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2092;

Vedute le deliberazioni in data 21 novembre e 1° febbraio 1930, con le quali il commissario prefettizio del comune di Teramo ha stabilito di cedere gratuitamente in proprietà all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno in Teramo sul quale sono stati iniziati i lavori di costruzione della Casa del Balilla;

Veduto il contratto stipulato il 10 marzo 1930 in Teramo a rogito del notaio Monticelli, col quale il comune di Teramo cede e l'Opera nazionale Balilla accetta la cessione gratuita in proprietà dell'appezzamento di terreno suddetto;

Veduta la deliberazione n. 39 in data 14 aprile 1930 con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla approva il contratto in data 10 marzo 1930 sopra citato;

Considerato che risulta la piena ed assoluta proprietà del terreno in parola da parte del comune di Teramo donante;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione in proprietà a titolo gratuito fatta a suo favore dal comune di Teramo, dell'appezzamento di terreno, descritto negli atti citati nelle premesse.

Roma, addì 5 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4271)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/379/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Maria ved. di Francesco nata Kralj, nata a Trieste il 10 agosto 1886 e residente a Trieste, Trebiciano 94, sono restituiti nella forma italiana di « Carli-Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesco fu Francesco, nato il 30 giugno 1908, figlio;
2. Maria fu Francesco, nata il 3 dicembre 1911, figlia;
3. Danilo fu Francesco, nato il 5 settembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2721)

N. 11419/378/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Bernardo di Andrea, nato a Trieste, il 20 agosto 1874 e residente a Trieste, Trebiciano 49, è restituito nella forma italiana di « Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria di Bernardo, nata il 22 novembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2722)

N. 11419/377/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Edoardo di Giovanni, nato a Trieste il 21 ottobre 1899 e residente a Trieste, Trebiciano 37, è restituito nella forma italiana di « Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppina Kralj nata Gustin di Francesco, nata il 15 febbraio 1899, moglie;
2. Zora di Edoardo, nata il 1° febbraio 1922, figlia;
3. Alberto di Edoardo, nata il 14 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2723)

N. 11419/365/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonacich Francesco fu Giovanni, nato a Spalato il 25 settembre 1898 e residente a Trieste, via San Silvestro, 1, è restituito nella forma italiana di « Bonacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2727)

N. 11419/336/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dei par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Frank vedova Teresa fu Antonio Cigoj nata a Aidussina il 1° novembre 1857 e residente a Trieste, Rozzol, 196, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2728)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 7 agosto 1930-VIII è stato presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 988, recante variazioni al riparto fra i tagli delle monete d'argento.

(4279)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note tra l'Italia e l'Austria.

In data 6 giugno 1930 ha avuto luogo in Roma tra il Ministro per gli affari esteri e il Ministro d'Austria uno scambio di note in base al quale viene reciprocamente abolito, nei rapporti dei cittadini italiani ed austriaci, l'obbligo del visto al passaporto.

(4280)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi pel trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre 1930.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Raccolte le proposte dei vettori;
Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;
Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;
Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la 3ª classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il terzo quadrimestre del 1930 rimangono immutati nella misura fissata per il quadrimestre precedente.

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli di cui all'articolo precedente subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi viene confermata, in via provvisoria, conforme alla tabella, di cui all'art. 4 della precedente determinazione riguardante i noli massimi per il primo quadrimestre 1930.

Roma, 1° agosto 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: LOJACONO.

(4275)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Apertura all'esercizio del nuovo edificio postelegrafico di Macerata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del R. decreto 16 febbraio 1928, n. 470, si rende noto che il nuovo edificio delle poste e dei telegrafi di Macerata è stato ultimato ed aperto all'esercizio il 21 luglio 1930.

Roma, 5 agosto 1930 - Anno VIII

(4277)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, portanti la situazione al 1° gennaio 1930.

(4276)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	55271	Priante Francesco fu Michelangelo, dom. in Napoli - vincolata. L.	70 —
»	764302	Marchetti Enrico di Giovanni, domic. in Ancona - vincolata . . »	17.50
Cons. 5 %	267176	Nisticò Francesco fu Domenico, domic. in Cardinale (Catanzaro). »	2635 —
3.50 %	812510	Brodolini Adele di Giovanni, domic. in Roma - vincolata . . »	343 —
»	812511	Intestata come la precedente - vincolata. . . . . »	112 —
Prest. Naz. 5 %	36359	Intestata come la precedente - vincolata. . . . . »	55 —

Roma, 31 luglio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4242)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di rendita consolidato 5 %.

(3ª pubblicazione). Avviso n. 159.

Il sig. Laganà Salvatore fu Domenico residente a Reggio Calabria, piazza Duomo, ha diffidato, a mezzo di atto notificato pel ministerio dell'ufficiale giudiziario De Marco Ilario del tribunale di Reggio Calabria il 14 febbraio 1930-VIII, la propria moglie signora Provazza Adelina fu Saverio residente pure a Reggio Calabria, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 % del P. L. n 270 di L. 745 intestato a detta signora Provazza con vincolo dotale, e dalla stessa indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato da esso signor Laganà Salvatore fu Domenico.

Roma, addì 2 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2025)

Diffida per restituzione di certificato nominativo di rendita consolidato 5 %.

(3ª pubblicazione). Avviso n. 160.

Il sig. Brocco Renato fu Francesco, domiciliato elettivamente in Roma presso lo studio del notaio Urbani in via Arenula, 4, con atto notificato addì 10 febbraio corrente anno pel ministerio dell'ufficiale giudiziario Berti Cesare del tribunale di Velletri ha, ai sensi dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, diffidato l'avvocato sig. Bernabei Gaspare di Alessandro, domiciliato in Velletri, corso Vittorio Emanuele, 122, a restituirgli entro il termine di legge il certificato nominativo di rendita consolidato 5 % n. 208452 di L. 2890 intestato a « Brocco Gabriella di Renato minore sotto la patria potestà del padre domiciliato ad Anzio (Roma) e figli nascituri da legittimo matrimonio di detto Brocco Renato » facendo le altre avvertenze di cui all'articolo predetto.

Ai termini del ripetuto art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza la consegna del predetto certificato e senza che sieno intervenute regolari opposizioni, il certificato stesso sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione presentata dal sig. Brocco Renato.

Roma, addì 2 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2026)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.